

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 316 DEL 21/02/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOSINTETICA ED IPNOSI ERICKSONIANA “H. BERNHEIM”, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PRESSO LE STRUTTURE DELL’A. ULSS 7

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 288/25

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1596 del 2/12/2020, venne approvata la Convenzione con la Scuola di Psicoterapia Psicosintetica ed Ipnosi Ericksoniana (S.P.P.I.E.) “H. Bernheim”, per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in psicoterapia presso le strutture dell'A. ULSS 7, e che tale convenzione è scaduta il 31/12/2024;
- con nota prot. 6947/25 dapprima e poi, con allegata ulteriore documentazione, con nota prot. 12762/25, è pervenuta a questa Azienda da parte della Scuola S.P.P.I.E. “H. Bernheim”, la richiesta di stipulare una nuova convenzione quadriennale, per accogliere presso le strutture dell'A.ULSS 7, i propri studenti, iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia, già laureati in medicina e/o psicologia e abilitati all'esercizio delle rispettive professioni;

Rilevato che la Scuola indicava il nominativo dello studente interessato a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS 7, allegando altresì il relativo curriculum vitae, e individuava l'U.O.S. SPDC dell'Ospedale di Santorso quale area di interesse;

Preso atto che la richiesta di tirocinio dello studente indicato è stata accolta favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati, infatti sia il tutor designato, la dr.ssa Silvia Tomelleri, Dirigente Medico dell'U.O.S. SPDC dell'Ospedale di Santorso, sede del tirocinio, sia il Direttore dell'U.O.C. Psichiatria 2 nonché del Dipartimento di Salute Mentale, il dr. Tommaso Maniscalco, hanno trasmesso il loro parere favorevole con mail, entrambe del 12/02/2025 conservate agli atti;

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di stipulare la convenzione allegata alla presente proposta e il cui testo definitivo è stato concordato tra le parti, come da mail del 12/02/2025, agli atti;

Preso atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di stipulare la convenzione con la Scuola di Psicoterapia Psicosintetica ed Ipnosi Ericksoniana “H. Bernheim”, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, con la Scuola di Psicoterapia Psicosintetica ed Ipnosi Ericksoniana “H. Bernheim, la convenzione, allegata al presente atto come parte integrante, per lo svolgimento dell'attività di tirocinio di specializzazione in psicoterapia presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che la Scuola copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la

Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;

4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



**Scuola S.P.P.I.E.
H. Bernheim**

**Scuola di Psicoterapia
Psicosintetica
ed Ipnoti Ericksoniana
« H. Bernheim »**

INDIRIZZO PSICODINAMICO, ANALITICO ED IPNOLOGICO



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 4 B DEL REGOLAMENTO N. 509/1998)

TRA

LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOSINTETICA ED IPNOSI ERICKSONIANA "H. BERNHEIM ", d'ora in poi denominata "soggetto promotore" con sede in Vicenza, 36100 – Via Mora 12 - C.F. e P. IVA 03202610238; riconosciuta dal MIURST di Roma, con Decreto del 30/05/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 141 del 18/06/2002, rappresentata dal Direttore Dott. Mirko Carollo, nato a Neuchâtel (CH), il 27.05.1965, C. fiscale CRLMRK65E27Z133J

E

L'A.ULSS 7 PEDEMONTANA, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" con sede legale a Bassano del Grappa (VI) Via dei Lotti, 40 C.F./ P.IVA 00913430245 nella persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott. Carlo Bramezza nato a Treviso il 4/05/1967

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute, sono equiparate alle scuole specializzazione universitarie; che ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998 gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dall'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica di intervento in situazioni di emergenza: che l'OM 10 dicembre 2004 e s.m. i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa e il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- l'ente ospitante assicura all' interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel **numero massimo di 2 allievi per anno**, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

L'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni, iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia

ART.3

I tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituiscono rapporto di lavoro. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore e da un tutor psicoterapeuta aziendale indicato dall'ente ospitante. Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante, in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante
- d. le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.). con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio,
- e. gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art.6).

ART. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
 - rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 sulla privacy

Art. 5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

Gli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

ART. 6

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'A.ULSS 7 si impegna a segnalare l'evento alla Scuola nel più breve tempo possibile, affinché quest'ultima possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 7

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali, di legge o statistiche. Titolari del trattamento di dati sono le parti come sopra individuate.

ART.8

La presente Convenzione ha la durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla stipula.

Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera ai sensi dell'art. 16 tabella "B" D.P.R. 642/1972, come modificato dal D.P.R. 995/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2 e 39 del D.P.R. 131/1986

Luogo e data

Scuola S.P.P.I.E. H. Bernheim

Il legale Rappresentante Dott. Mirko Carollo

Azienda ULSS 7 PEDEMONTANA

Il legale Rappresentante

Il DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Bramezza
